

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 20/11/2023 alle ore 11:00 in composizione monocratica: CATENA ROSSELLA, Giudice monocratico

in data 20/11/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3705/2023 depositato il 05/10/2023

	proposto da
Difeso da V	
ed elettivamente domiciliato presso r	
	contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano	
elettivamente domiciliato presso dp.1milar	no@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:	

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TNQM001870 IRPEF-ALTRO 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

assistito e difeso dall'avv. **Example assistito e accertamento n**. 2501NQI/001670 notificato in data 1/04/2023 dall'Agenzia dene Entrate – Centro Operativo di Pescara – Area controlli e accertamenti centralizzati sezione di Sulmona, relativo ad IRPEF ed II.DD, oltre a sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2016, in quanto il ricorrente avrebbe omesso di presentare la dichiarazione dei redditi percepiti come lavoratore dipendente, nonché per redditi di fabbricato, quanto ad un contratto di locazione immobiliare che, in realtà risulta fondato unicamente su di un documento falso, derivante da un'attività illecita perpetrata da soggetti terzi, denunciata all'autorità giudiziaria

Il contribuente, infatti, non ha mai concesso in locazione l'immobile sito in France e de la contrario, è emerso, a seguito al contrario, è emerso, a seguito della notifica dell'atto che qui si impugna, che procedere e nel 2017 aveva presentato apposita denuncia in ordine all'esistenza di un contratto di locazione verbale stipulato con l'odierno ricorrente e la di lui madre, così inducendo in errore il funzionario addetto dell'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate di Padova, che procedeva ad attestare con la registrazione l'esistenza del relativo atto, invero mai stipulato. In realtà, il contribuente e la madre, quali comproprietari dell'immobile, avevano sottoscritto, in data 13/04/2016, con interese e sclusivamente un contratto di comodato a titolo gratuito, con decorrenza sino al 31/12/2016.

Il contribuente, quindi, deduce la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione e la violazione dell'art. 7 l. 212/2000 e dell'art. 42 d.p.r. 600/73, in quanto la ripresa a tassazione posta in essere dall'Agenzia delle Entrate sconta una palese carenza di motivazione, perché basata su una segnalazione del 6 marzo 2023, effettuata dalla Divisione Contribuenti, che non risulta allegata all'atto impugnato, da cui risulterebbe il percepimento, da parte dell'odierno contribuente, di redditi sia da lavoro dipendente che fondiario.

Non si comprende, infatti, sulla base di quali ragioni sia stato determinato dall'Ufficio l'asserito reddito derivante dalla presunta locazione dell'immobile, in quanto nella denuncia presentata dal Barone viene fatto riferimento ad un presunto pagamento di cinquemila euro versato in contanti ad entrambi i comproprietari; nell'atto impugnato, invero, viene posto interamente a carico dell'odierno ricorrente il reddito, pari all'intero e mai percepito canone di locazione.

Inoltre, come indicato dallo stesso Ufficio, nell'anno in esame il contribuente lavorava unicamente come dipendente presso la società de la comparte r.l., e per tale attività il datore di lavoro aveva operato correttamente le relative ritenute d'imposta in qualita di sostituto.

Infine, si rappresenta che per l'Ufficio il termine ultimo per svolgere la propria attività accertativa risulta scaduta il 31 dicembre 2022.

In via meramente subordinata, si rileva che la pretesa dell'Ufficio risulta conseguente ad una attività illecita addebitata esclusivamente a terzi, regolarmente denunciata all'autorità giudiziaria e si chiede che vengano escluse le sanzioni.

L'Ufficio non risulta tempestivamente costituito.

All'udienza pubblica del 20 novembre 2023 il Giudice monocratico ha riservato la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito illustrate.

Dalla documentazione in atti, e, in particolare, quella a firma del legale del sembra che effettivamente tra le parti fosse stato concluso un contratto di comodato d'uso, mentre non vi e traccia alcuna di un contratto scritto di locazione; risulta anche come la registrazione del contratto verbale di locazione, da parte del Barone, sia intervenuta solo dopo la disdetta del contratto di comodato d'uso.

La circostanza che – secondo quanto si legge nel provvedimento di archiviazione – non appaia plausibile la concessione dell'immobile in comodato d'uso gratuito omette, tuttavia, di considerare come dalla documentazione in atti risulti che il compe avrebbe dovuto acquistare l'immobile stesso, avendo raggiunto un accordo con i comproprietari che, in seguito, non sarebbe stato rispettato.

Sul punto deve osservarsi che il ricorrente ha documentato il proprio assunto, attraverso la produzione della documentazione inerente il contenzioso relativo all'immobile stesso, in cui si fa sempre riferimento ad un contratto di comodato d'uso gratuito. Tale documentazione non è mai stata contestata dall'Ufficio, neanche costituitosi nel presente giudizio.

Per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, dall'avviso di accertamento risultano regolarmente effettuati gli adempimenti da parte del datore di lavoro.

Ne discende l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 300,00, oltre oneri di legge.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato; condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 300,00 oltre oneri di legge.

Il Giudice monocratico

Rossella Catena